

C. M. 3/2023  
SENT. 15/2023  
REP. 16/2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI TRENTO**

in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff,  
nel procedimento di omologazione del concordato minore n. 2-1// 2022 riferito a  
**ALESSANDRO BORDIGNON (c.f. BRDLSN70C21L378Y)**

**DEBITORE**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con decreto del 14 settembre 2022, pronunciato ai sensi dell'art. 78 c.c.i.i., questo giudice ha dichiarato aperta la procedura di concordato minore del debitore.

Il piano risulta giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile, non essendovi rilievi al riguardo né risultando agli atti alcunché di nuovo a seguito del citato decreto.

Come rilevato con decreto dell'1 febbraio 2023, il concordato minore non può dirsi approvato, non avendo conseguito la maggioranza dei voti in una delle due classi, vale a dire in quella dei creditori privilegiati, nella quale Agenzia delle entrate, quale titolare di crediti per ammontare pari all'87,36% dell'intera classe, ha espresso voto sfavorevole.

Il voto dell'amministrazione finanziaria risulta dunque determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 79, comma 1, c.c.i.i.. Infatti, il voto favorevole dell'amministrazione finanziaria ad un tempo determinerebbe la maggioranza nella classe di pertinenza e, dunque, del numero di classi (due su due).



L'amministrazione finanziaria ha al contempo formulato delle contestazioni in ordine alla convenienza del piano.

Tuttavia, sia il voto sfavorevole e determinante dell'amministrazione finanziaria sia le sue contestazioni vanno superate alla luce del giudizio di convenienza di cui all'art. 80, comma 3, c.c.i.i. che va tratto alla stregua dei dati forniti dall'OCC (v. relazione particolareggiata dell'OCC e relazione specifica dell'OCC ex art. 80, comma 3, c.c.i.i.).

Giudizio che invero si presenta tutt'altro che agevole, considerata l'entità della somma messa a disposizione nel piano rispetto alla massa dei debiti e, di riflesso, la falcidia dei crediti fiscali proposta dal debitore.

In tale contesto, tende ad assumere valore dirimente un pacifico dato di partenza, ossia il fatto che i creditori possono fare esclusivo affidamento sul reddito del debitore, risultando egli allo stato, secondo quanto verificato dall'OCC, privo di risorse patrimoniali.

Orbene, va anzitutto rilevato che la capacità reddituale del debitore non presenta particolare carattere di stabilità, derivando da attività professionale nel campo dell'edilizia, e segnatamente delle certificazioni energetiche. Al contrario, essa risente direttamente delle fasi favorevoli ed avverse del mercato di riferimento e, in ogni caso, è esposta alle dinamiche della concorrenza.

Per altri versi, va tenuto presente che la capacità reddituale del debitore – comunque non particolarmente elevata, e verosimilmente incrementata negli ultimi tempi grazie alla contingenza data dai sostanziosi contributi all'attività edilizia (c.d. 110%), ora in fase di esaurimento – è significativamente incisa dalla presenza, secondo quanto segnala l'OCC, di tre figli non economicamente indipendenti e di una moglie (l'attuale) a carico.

Occorre poi considerare che l'orizzonte temporale di una ipotetica procedura di liquidazione controllata da tenere a riferimento non è particolarmente ampio,



tenendo presente che il debitore ha il diritto di ottenere l'esdebitazione a distanza di tre anni dall'apertura della procedura stessa (artt. 280 e 282 c.c.i.i.). D'altro canto, nell'ambito della prognosi implicata dal giudizio di convenienza, non è agevole ipotizzare una maggiore estensione dell'orizzonte temporale della procedura di liquidazione, specie quando esclusivamente basata sulle risorse reddituali del debitore, assumendo centrale rilevanza, nell'adempimento delle obbligazioni, il tempo e il rischio di non solvibilità futura del debitore.

Si presentano pertanto aspetti di rischio difficilmente valutabili e che nel presente momento impediscono di predicare, con sufficiente sicurezza, che la procedura di liquidazione controllata del debitore potrebbe procurare al creditore erariale una somma quanto meno pari, se non superiore, a quella offerta nella presente sede concordataria.

Per converso, a fronte di un quadro futuro ed ipotetico di difficile definizione, così come caratterizzato da un'aleatorio giudizio di quantificazione delle possibili future somme reddituali del debitore a disposizione del ceto dei creditori, una volta determinato quanto occorra al mantenimento del debitore stesso e della sua famiglia (art. 268, comma 3, lett. b), c.c.i.i.), il presente giudizio di convenienza tende ad essere orientato dal carattere attuale e certo della provvista concordataria qui offerta ai creditori mediante finanza esterna.

Per il resto, non presenta significativa incidenza la considerazione della natura privilegiata dei crediti intestati all'amministrazione finanziaria, giacchè la proposta concordataria – per quanto basata su finanza esterna, per sua natura liberamente distribuibile indipendentemente da quanto stabilito dagli artt. 2740 e 2741 c.c., non costituendo patrimonio del debitore – non altera in misura rilevante l'ordine legale di soddisfazione dei creditori, assegnando ai crediti privilegiati – tributari e contributivi – una buona parte della provvista, e lasciando ai creditori chirografari una parte contenuta della provvista. Peraltro, andrebbe altresì considerata l'anteposizione dei



crediti contributivi a quelli tributari (art. 2778 c.c.) e l'incremento dei crediti prededucibili determinato dall'apertura di una procedura di liquidazione controllata.

Il concordato va pertanto omologato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott. Benedetto Sieff:

- 1) omologa il concordato preventivo di **ALESSANDRO BORDIGNON**;
- 2) dispone la pubblicazione della presente sentenza mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale (tramite l'operatore Astalegale.net s.p.a.);
- 3) dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria e all'OCC per i conseguenti adempimenti.

Trento, 4 aprile 2023

Il giudice  
Benedetto Sieff

